

# COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 39</b> <b>Data 16.11.2015</b>	<b>Oggetto: Annullamento Deliberazione di C.C. n. 29 e 30 del 27.07.2015 relative all'approvazione del Piano Finanziario TARI 2015 e all'approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa rifiuti TARI 2015.</b>
--	---

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di novembre alle ore 17,00 e successive nella solita sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	Paglia Berardino	X	
2	Di Santo Antonio	X	
3	Boccia Odorisio	X	
4	Tatti Tonino	X	
5	De Arcangelis Del Forno Anna Lucia	X	
6	Tesei Rosella	X	
7	Cadelago Mariangela	X	
8	Boccia Gian Luca	X	
9	Boccia Domenico	X	
10	Gizzi Marcello	X	
11	Cimini Cesidio	X	
		X	
<b>Assegnati</b>	<b>n. 11</b>	<b>Presenti n.</b>	<b>11</b>
<b>In carica</b>	<b>n. 11</b>	<b>Assenti n.</b>	<b>0</b>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Berardino Paglia nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Dott. Zanatta Gian Luigi.

**La seduta è pubblica.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Interviene il Sindaco il quale relaziona sulla sproporzione delle tariffe TARI con percentuale falsata fra utenze domestiche e non domestiche e ribadisce la volontà dell'Amministrazione Comunale di diminuire le imposte e mantenere uguale la pressione fiscale sulla TARI così come era stato fatto presente al Responsabile del Servizio;

Interviene il Consigliere Gizzi affermando che non è stata colpa dei cittadini pertanto occorre agevolarli nella rateizzazione, inoltre, presta dichiarazione di voto contrario, facendo presente come faccia piacere la sanatoria ma, dichiara che si sarebbe potuto fare di più anche con il taglio delle indennità agli amministratori;

Replica il Sindaco, in riferimento alla dichiarazione di voto del Consigliere Gizzi e all'indennità del Sindaco, affermando che, quest'ultima è un'indennità dovuta ed è maggiore rispetto agli altri in quanto è un lavoratore autonomo e non dipendente; Dichiara di affrontare un lavoro immane. Inoltre, le tasse sono al minimo e ci sono grosse difficoltà economiche;

### **Premesso che:**

- il Consiglio Comunale ha adottato in data 27.07.2015 le deliberazioni n. 29 e 30 aventi ad oggetto rispettivamente *“Imposta Unica Comunale IUC – Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2015”* e *“Imposta Unica Comunale IUC – Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2015”*;

**Costatato** che con la deliberazione n. 29 del 27.07.2015, avente ad oggetto *“Imposta Unica Comunale IUC – Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2015”*, è stato adottato il piano finanziario non corrispondente a quello del 2014, in quanto la suddivisione dei costi complessivi del servizio erano ripartiti nel 87,37% per le utenze domestiche e il 12,63% per le utenze non domestiche, mentre il piano approvato nell’anno 2014 con deliberazione n. 9 del 26.06.2014 e pubblicato sul sito del MEF ([www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)) prevedeva una suddivisione del costo del servizio con una percentuale del 63,36% per le utenze domestiche e del 36,64 % per le utenze non domestiche;

**Considerato** che tale situazione creatasi con l’approvazione della citata deliberazione di C.C. n. 29 del 27.07.2015 e la conseguente approvazione delle tariffe con successiva deliberazione n. 30 del 27.07.2015 ha comportato un netto aumento tariffario per le utenze domestiche con conseguente abnorme diminuzione del costo del servizio per le utenze non domestiche, violando la direttiva dell’Amministrazione;

**Verificato** che per la redazione del bilancio 2015, l’Amministrazione ha espresso la volontà formale per una riduzione della TASI, una sostanziale conferma dell’IMU, dell’addizionale comunale e del servizio idrico-fognario, riguardo alla TARI, un allineamento del piano finanziario all’anno precedente con conferma della suddivisione delle percentuali del costo del servizio con quelle dell’anno precedente;

**Considerato** pertanto, limitatamente alla TARI anno 2015, che l'Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco protempore, aveva dato apposita direttiva di confermare per l'anno 2015 sia il piano finanziario, sia conseguentemente, le tariffe dell'anno precedente;

**Ritenuto** che nel caso di specie è possibile ravvisare il vizio di eccesso di potere:

- nella figura sintomatica del travisamento dei fatti ed errore nei presupposti: *“La figura sintomatica dell'eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti concerne l'erronea ed inesatta considerazione dei fatti storici che l'Amministrazione pone a base del proprio provvedimento, ed essa è considerata sintomatica dell'eccesso di potere proprio perché l'erronea considerazione dei presupposti di fatto della valutazione si proietta su di essa ed appare, normalmente idonea a falsarla”* (Consiglio di Stato, Sez. VI – Sentenza 1 ottobre 2002 n. 5156);
- nella figura sintomatica del «difetto di istruttoria o di ponderazione» che presuppone la violazione del principio della completezza dell'azione amministrativa e del giusto processo, avendo l'amministrazione prima di agire non acquisito tutti gli elementi utili ad accertare un determinato fatto, non prendendo in considerazione tutti gli interessi coinvolti nella situazione concreta che sarebbe stata oggetto della decisione e non conducendo una esaustiva e ponderata istruttoria;

**Considerato** infatti che, non avere tenuto in considerazione della direttiva sindacale in sede di predisposizione del piano finanziario della TARI 2015 e delle relative tariffe, ha determinato un travisamento dei fatti ed un errore nei presupposti che ha prodotto un provvedimento viziato, così come un evidente difetto di istruttoria, non avendo acquisito la direttiva sopra citata;

**Ritenuto** pertanto possibile applicare la previsione del comma 1, dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 che espressamente prevede: *“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.”*;

**Considerato** che nel caso di specie sussistono le ragioni dell'interesse pubblico all'annullamento delle deliberazioni di C.C. n. 29 e 30 del 27.07.2015 aventi ad oggetto rispettivamente *“Imposta Unica Comunale IUC – Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2015”* e *“Imposta Unica Comunale IUC – Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2015”*, in quanto si constata un interesse pubblico concreto, diretto ed attuale a che si applichi per la TARI 2015, così come è stato richiesto nella citata nota sindacale, la stessa suddivisione tariffaria del costo del servizio dell'anno precedente che non penalizzi eccessivamente le utenze domestiche con un'esagerata pressione fiscale sulle persone fisiche rispetto alle utenze non domestiche e correlativamente si verifica come l'Amministrazione Comunale sia ancora nei termini per provvedere in quanto non sono passati oltre 18 mesi dalla data di adozione delle deliberazioni da annullare;

**Considerato** che con l'annullamento ex tunc delle deliberazioni precitate vi sia un'applicazione automatica delle previsioni di cui alla deliberazione di C.C. n. 9 del 26.06.2014, con la quale è stato approvato il piano finanziario e le tariffe TARI per il 2014, la cui ultra-vigenza per il 2015 si ricava dall'applicazione dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 la quale prevede "*Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

**Ritenuto** di dare mandato al competente Responsabile del Servizio di procedere a dare applicazione alla presente deliberazione;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

**Visti:**

- l'art. 21 nonies della legge n. 241/1990;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006;
- le deliberazioni di C.C. n. 29 e 30 del 27.07.2015 aventi ad oggetto rispettivamente "*Imposta Unica Comunale IUC – Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2015*" e "*Imposta Unica Comunale IUC – Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2015*";
- la deliberazione di C.C. n. 9 del 26.06.2014;
- i pareri resi dal responsabile del servizio finanziario ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

con la seguente votazione:

Favorevoli 08

Contrari 03 (Boccia Domenico, Gizzi Marcello, Cimini Cesidio)

Astenuti 0

**DELIBERA**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di procedere all'annullamento di ufficio delle deliberazioni di C.C. n. 29 e 30 del 27.07.2015 aventi ad oggetto rispettivamente "*Imposta Unica Comunale IUC – Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2015*" e "*Imposta Unica Comunale IUC – Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2015*", essendo le stesse viziate da eccesso di potere nella figura sintomatica del travisamento dei fatti ed errore nei presupposti del difetto di istruttoria o di ponderazione in quanto non sono state tenute in considerazione, in sede di predisposizione del piano finanziario della TARI 2015 e delle relative tariffe, le direttive della nota sindacale che, avuto riguardo alla TARI, prevedevano un allineamento del piano finanziario all'anno

precedente con conferma della suddivisione delle percentuali del costo del servizio fra utenze domestiche e non domestiche;

Di dare atto come, ai sensi dell'art. 21 nonies della l. n. 241/1990, comma 1, si verifichi da una parte l'interesse pubblico concreto, diretto ed attuale a che si applichi per la TARI 2015, così come è stato richiesto nella citata nota sindacale, la stessa suddivisione tariffaria del costo del servizio del 2014 che non penalizzi eccessivamente le utenze domestiche con un'esagerata pressione fiscale sulle persone fisiche rispetto alle utenze non domestiche e dall'altra come l'Amministrazione Comunale stia ancora nei termini per provvedere in quanto non sono passati oltre 18 mesi dalla data di adozione delle deliberazioni da annullare;

Di dare altresì atto che con l'annullamento ex tunc delle deliberazioni precitate vi sia un'applicazione automatica delle previsioni di cui alla deliberazione di C.C. n. 9 del 26.06.2014, con la quale è stato approvato il piano finanziario e le tariffe TARI per il 2014, la cui ultra-vigenza per il 2015 si ricava dall'applicazione dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 la quale prevede *"Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine immanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Di dare mandato al competente responsabile di servizio di procedere a dare applicazione alla presente deliberazione;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione che dà le stesse risultanze di quella principale.


Parere di regolarità contabile

Il responsabile del Servizio



Parere di regolarità tecnica

Il responsabile del Servizio



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Prot. n. 6259

li 26.11.2015

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.



IL MESSO COMUNALE




---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)  
 è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 26.11.2015



IL SEGRETARIO COMUNALE

